

scana. Ora, se fosse come avvertiva l'onorevole deputato Tecchio, che il senso e la portata dell'articolo 54 accenni piuttosto alla indicazione del locale, che al modo ed alla qualità della carcerazione, allora io trovo che quell'articolo non soddisfa abbastanza al bisogno di schiarire la odierna legge.

E sebbene io veda che in questa legge non occorra portare tutti gli schiarimenti che abbisognano in quella relativa alla pubblicazione in Toscana degli articoli 268 e seguenti del Codice penale sardo, ciò non pertanto, ove potesse rimanere anche in questa legge sulla stampa un primordio della dubitazione, io vorrei che, riflettendo dovere essere questa legge applicata da giudici toscani, vi si introducesse per lo meno qualche parola, la quale levasse ogni dubbio, e sottraesse agli aggravamenti del carcere coloro che saranno condannati per infrazione della legge medesima.

**PRESIDENTE.** Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

**CEMPINI, relatore.** Mi sembra che in questa discussione le intenzioni e della Commissione e degli onorevoli preopinanti siano perfettamente identiche, inquantochè noi tutti tendiamo a stabilire che il carcere, cui va incontro il condannato per reati di stampa, sia un carcere, che chiamerò semplice, vale a dire un carcere non aggravato nè da lavori coatti, nè da isolamento perpetuo.

La differenza che intercede fra la Commissione e gli onorevoli preopinanti si è questa, che la Commissione ha creduto che non vi sia bisogno di nessuna esplicita dichiarazione perchè venga raggiunto questo scopo; in quanto che l'articolo 54 della legge sulla stampa, che si estende oggi alla Toscana, connesso coll'articolo 15 del regolamento sovra gli stabilimenti penitenziari toscani, sembrano sufficienti alla Commissione per tutelare in questa parte la condizione dei condannati per reati di stampa; mentre dal lato opposto gli onorevoli preopinanti credono che vi sia bisogno di dichiarazioni più esplicite e più chiare.

Essi pensano che questo scopo si possa raggiungere coll'estendere alla Toscana, nel modo di applicare il carcere ai reati di stampa, l'art. 27 del Codice penale sardo.

Può sembrare strano che, essendo tutti d'accordo sopra uno scopo, che essendo tutti intenti a raggiungere un fine che è uguale ed identico, la Commissione non possa accettare gli emendamenti che a raggiungere lo stesso scopo sono stati proposti. Ma se la Commissione non li accetta, si è soltanto perchè essa li crede superflui, in quanto che ciò che si richiede è già a senso suo raggiunto dal combinato disposto delle vigenti leggi; si è perchè la Commissione non crede possibile in Toscana, nello stato attuale, l'applicazione dell'articolo 27.

Infatti, io ripeterò quanto diceva l'onorevole mio collega avvocato Mari: secondo l'articolo 27 il carcere consiste nell'esser chiuso il condannato in una casa di correzione. Ora le case di correzione, del genere di quelle di cui parla l'articolo 27, in Toscana non esistono. Bisognerebbe oggi cominciare dal costruirle. Parla poi del carcere di circondario; non esistono del pari in Toscana queste carceri del circondario.

Sembra alla Commissione che ciò sia un ostacolo insormontabile, a meno che, ripeto, non si volesse cominciare per porre in esecuzione una legge *provvisoria*, e accingersi nel tempo stesso a costruire degli stabilimenti penali, che non sarebbero ancora terminati quando la legge provvisoria cesserebbe per dar luogo ad una legge generale.

È questa l'unica ragione per la quale la Commissione non accetta l'emendamento dell'onorevole preopinante.

Una tale impossibilità ha trattenuto la Commissione dal-

l'accettare quell'emendamento, quantunque essa non sia una impossibilità assoluta. In un'altra materia non identica, ma che può avere colla presente grande analogia, la Commissione credette dover scendere nel concetto del Governo e accogliere una gran variazione alla legge sarda in materia delle Corti d'assise. Le Corti d'assise in Piemonte devono trasportarsi per pronunziare i loro giudicati da luogo a luogo.

Questo modo d'organamento presuppone che nei diversi capoluoghi del circolo vi siano dei locali adatti per le Corti; non essendovi, bisognerebbe o costruirli od adattarli facendo spese enormi che impedirebbero e ritarderebbero il poter porre in atto in Toscana il sistema delle Corti d'assise.

Anche questa difficoltà, costituente una impossibilità, non un'impossibilità assoluta, ma relativa, ha spinto la Commissione ad accettare il concetto di rendere permanente la residenza delle Corti d'assise nel luogo di residenza delle Corti d'appello.

Ora una stessa ragione per analogia spinge la Commissione a ritenere che le carceri, nelle quali pel momento attuale in Toscana dovranno rinchiudersi i condannati per reati di stampa, restino quelle di cui è colà possibile d'immediatamente disporre, piuttostochè ad istendere un articolo che rende necessaria la costruzione di nuovi locali.

Io lo ripeto: quanto al fondamento noi siamo perfettamente d'accordo coi preopinanti, ma quanto alla forma non concordiamo; prima di tutto perchè crediamo l'emendamento superfluo riputando sufficienti le leggi attuali per portare allo stesso risultato; in secondo luogo perchè crediamo che in questo momento sarebbe inapplicabile alla Toscana l'articolo 27 per la mancanza di locali.

**PRESIDENTE.** Rileggerò ora gli emendamenti...

**MORINI.** Chieggo facoltà di parlare per fare una semplice osservazione, la quale tende a dimostrare, parlando sempre del ragguglio delle multe nel caso di non effettuato pagamento, che non è solo per ragioni di giustizia, ma per ragioni di preta necessità che io insisto nel mio emendamento.

L'articolo 14, se non erro, della legge sulla stampa porta la multa alle lire 4,000. Ora in Toscana la multa non può eccedere le 2,000 lire, salvo il caso di cumulo di pena.

Ora io domando: come sarà quivi raggugliata la multa quando sorpasserà le lire 2,000?

Credo adunque che sia della massima necessità di raggugliarla secondo il Codice sardo. Insisto quindi nel mio secondo emendamento.

**PRESIDENTE.** Darò innanzi tutto lettura dell'emendamento proposto dal deputato Morini, già da lui modificato:

« La multa sarà graduata secondo la norma del Codice penale sardo. Inoltre la multa sarà raggugliata secondo il sistema dello stesso Codice. »

**CEMPINI, relatore.** Chieggo facoltà di parlare.

**PRESIDENTE.** Il relatore ha facoltà di parlare.

**CEMPINI, relatore.** Risponderò alla domanda diretta alla Commissione dall'onorevole Morini. Egli ha osservato che l'articolo 14, nel caso in cui si provochi a commettere dei crimini di lesa maestà, estende la multa sino a lire 4,000; e chiedeva quindi: come sarà divisa questa multa nella Toscana, ove, secondo il Codice colà vigente, essa non può eccedere le lire 2,000?

Io credo che questa quistione di divisibilità sarà molto facile a sciogliersi, essendo la somma di lire 4,000 un termine massimo, come attualmente è termine massimo in Toscana la somma di lire 2,000. Essa quindi sarà divisibile nei modi stessi in cui le lire 2,000 sono divisibili. La divisibilità della multa in Toscana varia secondo il punto massimo a cui può